Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e, in particolare, l'articolo 4, che assegna all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (di seguito ENEA) le funzioni di unità per l'efficienza energetica consistenti, tra l'altro, nello svolgere supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico;

VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 e, in particolare, l'articolo 37 secondo cui ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, anche nei confronti di pubbliche amministrazioni e opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate dalla stessa legge, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e, in particolare:

a) l'articolo 8, comma 5, secondo cui l'ENEA «istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nella quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi»;

b) l'articolo 8, comma 6, secondo cui l'ENEA «svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ»;

c) l'articolo 8, comma 10-ter, secondo cui l'ENEA «entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse»;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017» e, in particolare, l'articolo 21 relativo ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale;

✓ Resp. Div.: Gaudiello I.
Ufficio: DEE-02
Data: 05/11/2026

Tutelliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
PEC: DEE@pec.mase.gov.it

Firmato digitalmente in data 05/11/2026 alle ore 14:01

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 con cui ENEA è posta sotto la vigilanza del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con legge 26 dicembre 2022 n. 2024, con cui il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio» convertito con legge 27 novembre 2023 n. 169 e, in particolare, l'articolo 3 che riforma il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica prevedendo, con il comma 8, specifici obblighi per le imprese in materia di diagnosi energetiche, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, recante rideterminazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione dell'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024, n. 256, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 131 del 2023, secondo cui costituisce requisito per l'accesso al regime di agevolazioni in favore delle imprese energivore il possesso di una diagnosi energetica valida**;**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024, registrato il 17 giugno 2024, n. 2248, alla Corte dei conti, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Maria Felici l'incarico triennale di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale domanda ed efficienza energetica del Dipartimento energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2025, n. 470, recante «Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2026 e il triennio 2026-2028» ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al numero 25 del 04/02/2026;

VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2026, approvata con decreto del Ministro n. 100 in data 30 marzo 2026;

VISTA la Direttiva di secondo livello a firma del Capo Dipartimento per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2026, approvata con decreto dipartimentale n. 132 del 09 maggio 2025;

TENUTO CONTO della Direttiva di terzo livello del 19 giugno 2026, adottata con decreto direttoriale Reg. DEE n. 155, recante l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per la Direzione generale efficienza energetica, e per il raggiungimento degli obiettivi per l'annualità 2026;

VISTA la convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale domanda ed efficienza energetica e l'ENEA stipulata in data 31/12/2025, prot. Registro Accordi e Contratti n. 28, approvata con decreto del 31/12/2025, protocollo n. 316, per la disciplina dell'attività di supporto tecnico al Ministero da parte dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in ordine al programma annuale di attività in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

RITENUTO opportuno adottare istruzioni operative rivolte all'ENEA per la verifica dell'adempimento, da parte dei soggetti obbligati, degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

TENUTO CONTO delle risultanze istruttorie svolte in coordinamento con l'ENEA;

DECRETA

Articolo unico

1. Sono adottate le istruzioni operative rivolte ad ENEA per la verifica degli adempimenti da parte dei soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi di diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, riportate nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente atto.

2. L'ENEA, sulla base delle istruzioni allegate al presente atto, adotta Linee Guida recanti i requisiti tecnici per l'elaborazione della diagnosi e le pubblica sul proprio sito.

3. I controlli relativi agli adempimenti in materia di diagnosi energetica sono effettuati da ENEA mediante monitoraggio sull'apposito portale istituito ai sensi del medesimo articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

4. Del presente atto è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione Bandi e Avvisi.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Maria Felici
(il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i., e norme collegate,
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato I – ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA

1. Obbligo di redazione della diagnosi energetica

Ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono tenute alla redazione della diagnosi energetica: a) le grandi imprese; b) le imprese energivore.

Sono altresì soggette all'obbligo di esecuzione di una diagnosi energetica le imprese che accedono alle agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 22 dicembre 2021, n. 541, di attuazione dell'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 102/2014, la diagnosi è redatta da società di servizi energetici (ESCO) o da esperti in gestione dell'energia (EGE) che siano certificati da organismi accreditati alla data di redazione della diagnosi.

La diagnosi energetica:

a) è redatta in conformità all'Allegato 2 del d.lgs.102/2014 e riporta i contenuti indicati nelle Linee Guida pubblicate da ENEA sul proprio sito, a cui si fa rinvio;
b) è firmata digitalmente dal soggetto certificato che l'ha redatta, nonché dal legale rappresentante della società per presa visione, e trasmessa a ENEA tramite caricamento sul Portale Audit102 (di seguito Portale) istituito ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del d.lgs.102/2014, unitamente alla documentazione attestante la rendicontazione dei consumi secondo il format disponibile sul sito di ENEA, entro i termini di cui al paragrafo 4.

Ai fini dell'attestazione della data di redazione della diagnosi, fa fede la data di firma digitale apposta dal redattore.

La diagnosi ha validità di quattro anni dalla data di redazione.

2. Soggetti obbligati e relativi adempimenti

2.1 Grandi imprese

Sono soggette all'obbligo di redazione della diagnosi energetica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs.102/2014 le grandi imprese, ossia le imprese che occupano un numero di dipendenti non inferiore a 250 e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- presentano un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
- realizzano un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Per la definizione di detti parametri occupazionali ed economici trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e l'Appendice al medesimo decreto «note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali».

La grande impresa è soggetta all'obbligo di diagnosi nell'anno **n**, e successivamente ogni 4 anni, se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura del bilancio societario, ossia negli anni **n-1** ed **n-2**, conformemente a quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE (articolo 4, paragrafo 2, dell'Allegato).

Non sono soggette all'obbligo di redigere e presentare la diagnosi nell'anno **n** le grandi imprese che presentano consumi energetici complessivi per l'anno **n-1** inferiori a 50 tep. In tal caso, per ogni anno in cui tale condizione si verifica, e in assenza di una diagnosi energetica in corso di validità, l'impresa trasmette a ENEA attraverso il Portale una dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il consumo risultante dalle fatture dei fornitori di energia dell'anno precedente e dai dati dei distributori, nonché l'energia autoprodotta ed autoconsumata presso il sito di produzione.

2.2 Imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023

Le imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: imprese energivore), iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, sono soggette agli obblighi di cui al comma 8 del medesimo articolo, secondo le modalità e i criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2024, n. 256, nonché agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014.

Per dette imprese la diagnosi energetica, in corso di validità, costituisce un prerequisito di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3 del DL 131/2023 e, pertanto, deve essere posseduta al momento di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco delle imprese energivore e trasmessa tempestivamente a ENEA, tramite caricamento sul Portale, al fine di consentire le relative verifiche.

Le imprese energivore che adottano un sistema di gestione dell'energia certificato ai sensi della norma ISO 50001 devono essere in possesso, al momento della richiesta di accesso all'agevolazione, di una diagnosi energetica in corso di validità conforme all'Allegato 2 del d.lgs. 102/20214, inviata a ENEA tramite caricamento sul Portale.

Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014, le imprese energivore sono tenute a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa o, in alternativa, ad adottare un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all'attuazione dell'intervento stesso e trasmettendo la relativa documentazione nell'apposita sezione del Portale.

Il suddetto obbligo si intende assolto qualora l'impresa energivora abbia attuato la c.d. *condizionalità green* di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a), del DL 131/2023[1], caricando la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo nell'apposita sezione del Portale, secondo le modalità indicate da ENEA.

[1] «a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita».

Viceversa, l'impresa che ha dato attuazione a una delle *condizionalità green* di cui all'articolo 3, comma 8, lettere b) o c), del DL 131/2023[2], è tenuta al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014, e quindi a effettuare un intervento presente in diagnosi ovvero a adottare un sistema di gestione certificato ai sensi della norma ISO 50001.

Parimenti, l'impresa che si avvale della previsione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), del DM 256/2024[3] è comunque tenuta al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014, e quindi a effettuare un intervento presente in diagnosi ovvero a adottare un sistema di gestione certificato ai sensi della norma ISO 50001.

2.3. Imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541

Le imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: gasivore) iscritte nell'elenco istituito presso la CSEA ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, sono soggette all'obbligo di redazione di una diagnosi energetica.

Per dette imprese, la diagnosi energetica in corso di validità costituisce un prerequisito di accesso alle agevolazioni di cui al DM 541/2021 e, pertanto, deve essere posseduta e trasmessa a ENEA, tramite caricamento sul Portale, al fine di consentire le relative verifiche, al momento di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco delle imprese gasivore.

Le imprese a forte consumo di gas naturale che adottano un Sistema di Gestione certificato ai sensi della norma ISO 50001, al momento della richiesta di accesso all'agevolazione, devono essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità e conforme al citato Allegato 2 e già trasmessa a ENEA tramite caricamento sul Portale ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti.

Le imprese titolari di diagnosi, inoltre, sono tenute all'attuazione di almeno uno degli interventi previsti nel rapporto di diagnosi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del DM 541/2021. Nel caso di un'impresa contestualmente energivora e gasivora è sufficiente che l'impresa realizzi uno degli interventi di efficienza energetica previsti nella diagnosi per adempiere ad entrambi gli obblighi stabiliti dalla disciplina di riferimento.

3. Sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001

3.1 Grandi imprese

La grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria conforme alla norma ISO 50001, certificato da un organismo di certificazione regolarmente accreditato, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 102/2014 è tenuta a inviare a ENEA, tramite caricamento sul Portale, i seguenti documenti:

- copia del Certificato ISO 50001 in corso di validità;

[2] «b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di
riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021».

[3] L'impresa energivora per la quale «a) il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui all'articolo 4».

- diagnosi energetica redatta nell'ambito del sistema di gestione ISO 50001 in corso di validità, realizzata in conformità ai requisiti previsti nell'Allegato 2 del D.lgs. n. 102/2014;
- documentazione attestante la rendicontazione dei consumi secondo il modello reso disponibile da ENEA;
- Clusterizzazione nel caso di imprese multisito.

3.2 Imprese energivore e gasivore

Le imprese energivore e gasivore che adottano un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001, certificato da un organismo di certificazione regolarmente accreditato, sono tenute a eseguire la diagnosi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 102/2014, realizzata in conformità all'Allegato 2 del decreto medesimo, anche redatta nell'ambito del richiamato sistema di gestione, e a trasmetterla all'ENEA tramite caricamento sul Portale.

3.3 Perimetro della certificazione ISO 500001 e impresa multisito

Nel caso in cui il perimetro certificato ISO 50001 comprenda solo una parte dei siti gestiti dall'impresa, i siti produttivi posti all'esterno di tale perimetro sono oggetto di specifica diagnosi energetica al pari dei siti delle imprese obbligate non certificate ISO 50001.

I siti produttivi da sottoporre a diagnosi energetica possono essere individuati secondo le regole della ***clusterizzazione*** (v. *infra,* paragrafo 5), considerando l'insieme di tutti i siti gestiti dall'impresa, compresi quelli inseriti nel perimetro certificato ISO 50001. Rispetto all'insieme dei siti produttivi individuati tramite ***clusterizzazione,*** le diagnosi energetiche sono eseguite per i siti posti al di fuori del perimetro certificato. Pertanto, se tutti i siti individuati tramite ***clusterizzazione*** ricadono nel perimetro certificato, non è necessario effettuare diagnosi energetiche.

4. Scadenze per la redazione della diagnosi energetica e per il caricamento sul Portale

Le imprese obbligate nell'anno **n** redigono entro il medesimo anno la diagnosi energetica in conformità all'Allegato 2 del d.lgs. 102/2014 e la trasmettono all'ENEA tramite caricamento sul Portale entro il 22 dicembre.

Nel caso delle imprese energivore o gasivore, la diagnosi è redatta prima della presentazione dell'istanza di iscrizione ai rispettivi elenchi costituiti annualmente da CSEA, salvo che le stesse imprese non siano in possesso di una diagnosi in corso di validità.

ENEA assicura la massima riservatezza dei dati inseriti sulla propria banca dati, che verranno trattati conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le diagnosi successive alla prima sono redatte entro quattro anni dalla redazione della precedente.

5. Imprese Multisito e Clusterizzazione

Per "sito produttivo" si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio.

Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli finalizzati all'esecuzione di uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato, a condizione che la durata prevista dell'attività sia di almeno quattro anni.

Per le imprese multisito, tenuto conto di quanto riportato al presente paragrafo, ENEA pubblica la metodologia per la selezione dei siti produttivi da assoggettare a diagnosi in apposito documento recante ***Linee guida*** (su cui *infra* al paragrafo 6).

5.1 Individuazione del/i sito/i in caso di impresa multisito - clusterizzazione

Le imprese multisito soggette all'obbligo effettuano la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi in termini di consumi energetici per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell'impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative (clusterizzazione o campionamento).

Nell'effettuare la trasmissione dei risultati delle diagnosi all'ENEA, l'impresa multisito elenca tutti i propri siti, con il rispettivo consumo energetico annuale di ciascun vettore energetico, indicando inoltre i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le scelte effettuate al fine di garantire la rappresentatività dei siti scelti.

I piani di clusterizzazione sviluppati dai soggetti obbligati sono compilati sul Portale al momento del caricamento della diagnosi energetica e non necessitano di preliminare validazione da parte di ENEA.

Nel caso di imprese gasivore ed energivore multisito, la clusterizzazione è effettuata con riferimento all'impresa identificata dalla partita IVA, prendendo in considerazione tutti i siti a essa afferenti. L'impresa dovrà quindi risultare titolare di una diagnosi energetica riferita alla propria partita IVA e sarà tenuta a compilare sul Portale la clusterizzazione a essa riferita.

Nel caso di grandi imprese, i siti già in possesso delle diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 50001, sono comunque inseriti nell'elenco dei siti produttivi dell'impresa da considerare ai fini dell'applicazione della metodologia di campionamento. Qualora tali siti risultassero tra quelli prescelti, è possibile trasmettere all'ENEA la diagnosi già eseguita sugli stessi, purché conforme all'Allegato 2 del d.lgs. 102/2014 e ancora in corso di validità.

Nel caso in cui un'impresa sia composta sia da siti industriali che da siti del settore primario o terziario, la metodologia di campionamento dovrà essere eseguita con riferimento alla categoria prevalente dell'impresa, individuabile attraverso il codice ATECO del sito o dei siti che registrano i maggiori consumi energetici. In caso di gruppo di imprese, occorre fare riferimento alla categoria prevalente individuata attraverso il codice ATECO dell'impresa o delle imprese che registrano i maggiori consumi energetici.

5.2 Casi particolari

Nel caso di imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono, sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia l'attività di trasporto medesima, e sono considerati come un unico sito virtuale, anche se diffuso sul territorio nazionale.

L'impresa che presenta siti collegati in un sistema di rete (p.e. acquedotti, oleodotti, etc.) ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.

Le aziende di servizi diversi che realizzano in proprio attività di trasporto, nel caso in cui queste attività siano afferenti a siti produttivi specifici, contabilizzano i consumi dei trasporti all'interno di

tali siti; nel caso in cui le attività di trasporto siano organizzate su di una rete distribuita fra più siti, i relativi consumi sono contabilizzati come sito virtuale.

6. Struttura e contenuti della diagnosi energetica

Le diagnosi energetiche devono essere conformi all'Allegato 2 al d.lgs. 102/2014 e, a tal fine, sono redatte tenuto conto delle norme tecniche UNI CEI EN 16247/2022.

Le diagnosi sono basate su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico, raccolti a seguito di un monitoraggio adeguatamente rappresentativo. Tale monitoraggio non è inferiore a dodici mesi, fatta salva la possibilità di documentare che un periodo inferiore di monitoraggio dei consumi sia comunque rappresentativo dei consumi annuali, sulla base di criteri tecnici individuati da ENEA.

ENEA, a cui si riconosce la discrezionalità tecnica in materia, elabora e pubblica apposite ***Linee guida*** in merito ai contenuti delle diagnosi energetiche e alle modalità di individuazione dei siti produttivi da sottoporre a diagnosi, sulla base delle indicazioni già fornite al paragrafo 5 e di quanto riportato di seguito.

6.1 Informazioni su chi ha redatto la diagnosi energetica

La diagnosi fornisce informazioni riguardanti il redattore e la certificazione (EGE o ESCO) e, in particolare, relative a:

- l'Organismo di Certificazione;
- il numero di certificato;
- il periodo di validità della certificazione.

6.2 Dati dell'impresa

La diagnosi energetica contiene informazioni/dati generali dell'impresa, incluso il numero di dipendenti, il fatturato e il bilancio, le eventuali imprese a essa associate o collegate e l'eventuale inclusione nell'elenco delle imprese gasivore o energivore.

6.3 Dati del sito produttivo

La diagnosi energetica contiene i dati generali del sito, incluso il numero di dipendenti, il settore di appartenenza e la classificazione dell'attività svolta (codice ATECO a sei cifre), la localizzazione del sito e le condizioni climatiche.

6.4 Anno di riferimento della diagnosi

La diagnosi riporta l'anno di riferimento delle produzioni e dei consumi energetici. L'anno di riferimento coincide con l'anno precedente all'anno di redazione della diagnosi.

6.5 Destinazione d'uso (variabili di influenza - energy drivers)

La destinazione d'uso (o variabile di influenza, energy driver, fattore di aggiustamento) è un parametro quantificabile utilizzato per normalizzare i consumi reali, al fine di consentire la determinazione degli Indici di Prestazione Energetica (IPE).

Per individuare la destinazione d'uso generale e specifica del sito, si fa riferimento alla pratica corrente nel settore specifico, anche mediante l'utilizzo di benchmark presenti in letteratura per i processi/servizi svolti nel sito.

6.6 Processo produttivo o attività

La diagnosi riporta una descrizione del processo produttivo nel caso di sito di tipo industriale o dell'attività svolta in caso di sito del settore primario o terziario.

6.7 Consumi energetici

Nella diagnosi è riportata l'analisi dei consumi energetici in relazione alle diverse attività svolte, agli impianti/apparecchiature presenti, agli edifici e alle attività di trasporto.

L'analisi consente una ricostruzione dei consumi energetici rappresentativi del sito oggetto di diagnosi energetica nonché di individuare le principali aree di consumo del sito, le fasi dei processi/attività a maggior consumo di energia, oltre che eventuali consumi anomali connessi a malfunzionamenti o cattiva gestione dei processi/attività svolti nel sito.

Nell'analisi sono incluse le seguenti tipologie di consumo relative ai tre anni antecedenti l'anno di redazione della diagnosi, se disponibili, o relative almeno all'anno di riferimento n-1:

- consumi totali di ogni vettore energetico utilizzato nel sito, comprensivi delle quantità prodotte da sistemi interni e autoconsumate nel sito;
- consumi di ogni vettore energetico rilevati dai contatori fiscali e relativi agli acquisti;
- in caso di autoproduzione elettrica o termica in situ per presenza di impianti di Cogenerazione o Trigenerazione o di impianti a Fonti Rinnovabili, per ciascun impianto, le quantità di energia elettrica e termica totali prodotte e quelle autoconsumate;
- i consumi di acqua monitorati tramite apposita strumentazione ovvero calcolati.

Ai fini della definizione dei consumi del sito, l'impresa tiene conto dell'energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici entranti nel sito nonché di quella prodotta ed autoconsumata nel sito da fonti rinnovabili.

È altresì indicata la spesa per ciascun vettore energetico nell'anno di riferimento **n-1** e il costo unitario di ciascun vettore energetico.

6.8 Profili di carico dell'energia elettrica

Nella diagnosi energetica sono riportati i profili di carico dell'energia elettrica rappresentativi dell'impresa al fine di evidenziare l'andamento caratteristico dell'assorbimento di potenza del sito oggetto di diagnosi e di consentire l'analisi di eventuali stagionalità e/o periodicità/ripetitività degli assorbimenti di potenza elettrica che possono presentarsi nel corso dell'anno di riferimento. I profili devono far riferimento anche all'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata proveniente da fonte rinnovabile nonché all'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione e trigenerazione.

6.9 Modello energetico

La diagnosi contiene il modello energetico del sito oggetto di diagnosi, realizzato per ogni vettore energetico significativo utilizzato nel sito.

Per vettore significativo si intende quel vettore la cui percentuale di consumo è almeno pari al 10% del consumo totale di sito considerando tutti i vettori energetici utilizzati. La somma dei consumi dei vettori energetici esclusi non può, comunque, superare il 10% del consumo totale di sito.

Inoltre, il modello energetico:

- individua, per ciascuno vettore energetico significativo, i processi che lo utilizzano;

- ripartisce i processi che utilizzano ciascun vettore all'interno delle seguenti aree funzionali:

1) Attività Principali: comprendono i processi strettamente correlati alla destinazione d'uso generale del sito e tutti gli impianti ad essi connessi;

2) Servizi Ausiliari: sono tutti i processi caratterizzati dalla trasformazione del vettore energetico in ingresso in vettori energetici utilizzati nelle attività principali;

3) Servizi Generali: comprendono tutti i processi indispensabili per lo svolgimento delle attività principali, i cui consumi non sono però ad esse strettamente correlati.

Per le modalità di realizzazione ed implementazione del modello energetico si rinvia alle Linee Guida redatte da ENEA.

6.10 Monitoraggio

La diagnosi descrive il piano di monitoraggio dei consumi secondo i seguenti criteri.

Il monitoraggio dei consumi energetici è effettuato per tutti i vettori energetici significativi utilizzati nel sito. In ogni caso, la somma dei consumi dei vettori energetici esclusi dal monitoraggio non supera il 10% del consumo totale di sito.

Il piano di monitoraggio consente di monitorare, per ciascun vettore energetico significativo e per ciascuna delle macroaree funzionali, percentuali minime di consumo, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida ENEA e, per i diversi settori, nelle Linee Guida settoriali o nei Quaderni dell'Efficienza Energetica elaborati da ENEA, laddove disponibili.

Con le Linee guida ENEA individua altresì le modalità per l'impostazione del monitoraggio nei casi in cui la suddetta documentazione non sia disponibile.

6.11 Determinazione degli Indici di Prestazione Energetica (IPE) e confronto con gli Indicatori di prestazione energetici di riferimento (IPErif)

6.11.1 Indici di Prestazione Energetica (IPE) del sito

La diagnosi riporta gli Indici di Prestazione Energetica (IPE) significativi calcolati per il sito in oggetto. Sono determinati, in particolare:

- l'IPE generale di sito, calcolato dal rapporto tra il consumo totale di sito (somma dei consumi di tuti i vettori energetici utilizzati nel sito) e la destinazione d'uso generale del sito;
- gli IPE generali di sito dei singoli vettori energetici significativi utilizzati, calcolati dal rapporto tra il consumo di ogni singolo vettore e la destinazione d'uso generale del sito;
- gli IPE specifici di sito dei vari processi/aree funzionali all'interno di ciascuna delle tre Macroaree Funzionali, calcolati distintamente per ciascun vettore energetico significativo

utilizzato, rispetto alla rispettiva destinazione d'uso specifica, che è rappresentata dalla produzione/servizio/dimensione dello specifico processo/area funzionale in oggetto.

6.11.2 Indicatori di prestazione energetici di riferimento (IPErif)

La diagnosi riporta l'elenco degli indicatori energetici di riferimento (IPErif) per i processi/servizi svolti nel sito mediante l'utilizzo di benchmark reperibili in letteratura nell'ambito delle "best available techniques" (BAT) e dei reference documents (Brefs), nonché utilizzando la documentazione ENEA disponibile.

In particolare, sono individuati i seguenti IPErif, se disponibili:

- IPErif generale di sito, riferito alla variabile di influenza generale;
- IPErif generali dei singoli vettori energetici significativi, riferiti alla variabile di influenza generale;
- gli IPErif specifici dei vari processi/aree funzionali all'interno di ciascuna delle tre Macroaree Funzionali, distinti per ciascun vettore energetico significativo utilizzato e riferiti alla variabile di influenza specifica.

Per gli IPErif si fa riferimento in particolare:

- alla banca dati IPE predisposta da ENEA;
- ai documenti tecnici europei (Brefs) che definiscono le migliori tecniche disponibili per il settore specifico;
- alla documentazione disponibile in letteratura (Indici di riferimento del GSE, Quaderni dell'Efficienza Energetica di ENEA, ecc.) o ad altra documentazione tecnica anche resa disponibile dalle associazioni di categoria.

Per ciascun IPErif individuato è indicato in diagnosi il riferimento della fonte, incluso l'anno di pubblicazione. Qualora non siano reperibili indicatori di riferimento, sono indicate le fonti di ricerca esaminate.

In caso di impresa multisito, caratterizzata dalla presenza di siti analoghi in cui si svolgano gli stessi processi/attività e per i quali non siano stati individuati IPErif di letteratura, si possono considerare per questi siti eventuali IPE interni all'impresa e relativi ad altri siti analoghi, opportunamente documentati, oppure gli IPE di anni precedenti e/o di diagnosi energetiche precedentemente effettuate.

6.11.3 Confronto tra IPE e IPErif

Nella diagnosi è contenuto il confronto tra i valori degli IPE e degli IPErif di sito, al fine di valutare l'efficienza complessiva del sito. Ai fini di una valutazione dell'efficienza dei singoli processi/aree funzionali presenti e dell'individuazione di eventuali interventi di miglioramento della performance energetica, la diagnosi energetica comprende altresì il confronto tra i valori degli IPE e degli IPErif specifici relativi a singoli processi/aree funzionali.

Per un corretto confronto, IPErif e IPE:

- sono riferiti agli stessi processi/attività;
- hanno le stesse unità di misura;

- sono riferiti alle medesime condizioni operative.

Nel caso in cui le condizioni operative non siano le stesse, si procede ad una preliminare opportuna normalizzazione delle condizioni di sito rispetto a quelle del relativo benchmark.

6.12. Interventi di efficientamento energetico

6.12.1 Interventi effettuati in passato

In diagnosi sono indicati gli interventi effettuati nei quattro anni precedenti la data di esecuzione della diagnosi stessa, riportando per ogni intervento effettuato il processo/area funzionale a cui è riferito, il costo di investimento e i risparmi energetici conseguiti in ciascuno dei quattro anni precedenti. Inoltre, è indicato se questi interventi sono stati realizzati nell'ambito di un programma di incentivi, specificando l'ente erogatore e l'entità dell'incentivo ottenuto.

6.12.2 Individuazione di nuovi interventi

Nelle diagnosi energetiche sono individuati nuovi interventi di efficientamento energetico in grado di determinare risparmi energetici significativi, anche in relazione al consumo totale e tenuto conto del confronto tra gli IPE gli IPErif, sia specifici che di sito.

Per ogni intervento individuato si fornisce:

- la descrizione tecnica;
- il costo di investimento, comprensivo delle spese accessorie e di progettazione;
- i risparmi energetici previsti ed eventuali benefici multipli legati alla realizzazione dell'intervento;
- l'analisi costi-benefici basata sul calcolo del tempo di ritorno semplice, del Valore Attuale Netto (VAN), del Tasso interno di rendimento (TIR) o altro parametro economico analogo;
- eventuale possibilità di accedere ad incentivi e l'entità dell'incentivo che si ritiene di poter ottenere.

Il calcolo dei parametri economici è eseguito in base a costi di investimento (comprensivi dei costi accessori e di progettazione) aggiornati e documentati, tramite opportuni preventivi. Per il prezzo dei vettori energetici analizzati si considera la media dell'anno di riferimento della diagnosi.

La diagnosi energetica contiene anche una valutazione tecnica, economica e ambientale relativa all'utilizzo del calore cogenerato o di quello derivante dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici, economici ed ambientali, l'impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.

Nella diagnosi energetica è compresa una analisi costi-benefici circa la possibilità di produrre energia elettrica o termica tramite le fonti rinnovabili, anche in relazione alla localizzazione del sito e alle relative condizioni climatiche e geografiche, nonché la valutazione dell'eventuale acquisto di energia rinnovabile dotata di Garanzia di Origine (GO).

I dati utilizzati per le diagnosi energetiche sono conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione energetica del sito.

7. Controlli sulle diagnosi energetiche per le imprese obbligate ai sensi del D.lgs. N. 102/2014

ENEA svolge i controlli mediante monitoraggio sull'apposito portale, ed eventualmente con verifiche in situ, volti a accertare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 102/2014 e, in particolare, verifica:

- il rispetto dell'obbligo di redazione e invio a ENEA della diagnosi energetica tramite caricamento sul Portale. Tale controllo riguarda il 100% delle imprese obbligate;
- la conformità della diagnosi energetica ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 del d. lgs. n. 102/2014, come dettagliati nel presente atto e nelle Linee Guida redatte da ENEA;
- con riferimento alle imprese energivore, indipendentemente dalla loro dimensione, l'attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi o, in alternativa, l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva.